

**TRIBUNALE CIVILE DI LODI – SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 28 Legge 20 maggio 1970 n. 300**

**PER**

il **Coordinamento Regionale della Lombardia dell' organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego (USB P.I.)** (C.F. 97611590155), in persona del rappresentante legale - Coordinatore Regionale Lombardia, Sig. Pietro Cusimano (C.F. CSMPTR66M0G273A), rappresentato e difeso dagli Avv. Gianluigi Valesini (VLSGLG56L09L872F), Laura Sitzia (STZLNN65L47F205K) e Giulia Valesini del foro di Milano, indirizzo di posta elettronica certificata g.valesini@vigevano.pecavvocati.it e laura.sitzia@svtudiolegale.it che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria 32

- ricorrente -

**C O N T R O**

**I.N.P.S-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (80078750587), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21

- resistente –

Sommario

FATTO	Pag. 1
A) L'organizzazione sindacale ricorrente	Pag. 1
B) La condotta antisindacale	Pag.
DIRITTO	Pag.
I) LEGITTIMAZIONE AD AGIRE	Pag.
II) IUS POSTULANDI	Pag.
III) CONDOTTA ANTISINDACALE	
Conclusioni	

**FATTO**

**A) L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE RICORRENTE**

a) Il sindacato confederale USB, affiliato alla Federazione Sindacale Mondiale, è sorto a seguito della fusione, in data 23/05/2010, di alcuni soggetti preesistenti - ed in particolare RdB (Rappresentanze di Base, SdL (Sindacato dei Lavoratori) oltre a consistenti realtà della CUB (Confederazione Unitaria di Base), e si è sempre distinto per le iniziative assunte a tutela dei lavoratori tanto nel settore privato quanto, e soprattutto, nel settore pubblico. Tutte queste organizzazioni, precedentemente alla fusione,

avevano visto riconoscere, da una costante giurisprudenza, la propria legittimazione all'azione ex art. 28 l. 20.5.70 n. 300.

USB nasce quindi dalla storia più che trentennale, dal radicamento e dalla rappresentatività delle suddette organizzazioni, già firmatarie di numerosi contratti collettivi di lavoro;

b) USB è dotata di una struttura articolata sul territorio nazionale, attraverso organismi confederali regionali ed è composta da due organizzazioni sindacali di settore (USB Lavoro Privato – USB L.P. – e USB Pubblico Impiego – USB P.I.) , le quali rappresentano due macro-aree intercategoriale (il settore pubblico e il settore privato), sulla scia di quanto già avvenuto in diversi paesi europei come Germania e Grecia.

USB ha un forte radicamento nei luoghi di lavoro e organizza la sua presenza nei territori in modo da rispondere adeguatamente alle istanze ed ai bisogni provenienti non più solo dai segmenti classici del mondo del lavoro, ma anche da quelli di “nuova generazione”, i precari, i migranti, i disoccupati e coloro che non hanno un reddito o sono senza casa;

c) Alla Confederazione aderiscono in forma associativa l'AS.I.A. (Associazione Inquilini e Abitanti), associazione per il diritto alla casa, e USB Pensionati;

d) USB ha costituito un proprio CAF (CAF Servizi di Base), riconosciuto ed operativo su tutto il territorio nazionale;

e) USB ha sottoscritto gli accordi interconfederali 28 giugno 2011, 31 luglio 2013, e 10 gennaio 2014. In particolare in data 17 luglio 2015 la Confederazione USB formalizzava la propria adesione al Testo Unico sulla Rappresentanza e l'adesione veniva accolta da Confindustria con comunicazione del 30 luglio 2015. Seguiva in data 16 ottobre 2015 la comunicazione di adesione al Protocollo di intesa 31 maggio 2013 e all'accordo interconfederale 28 giugno 2013. Da quel momento la USB e le organizzazioni che ad essa aderiscono (quindi la USB Lavoro Privato) sono state inserite a pieno titolo nel sistema delle relazioni industriali regolato dal medesimo Testo Unico.

In seguito a tali sottoscrizioni USB L.P. ha partecipato e partecipa alle elezioni delle r.s.u. in tutti i comparti produttivi, avendo ad oggi ottenuto la nomina di centinaia di rappresentanti eletti in altrettante aziende.

f) USB L.P. è stata inoltre convocata, e lo è tuttora, dalle Commissioni Lavoro di Camera e Commissione Trasporti ed altre, di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, per esprimere il proprio parere in ordine alle principali iniziative legislative in tema di lavoro e non solo.

g) USB nel corso degli anni 2019/2023 è stata tra l'altro chiamata con CGIL CISL UIL e UGL a far parte dei tavoli istituzionali di confronto presso il Ministero del Lavoro

h) USB organizza convegni su temi di diritto del lavoro con partecipazione in qualità di relatori di magistrati, avvocati ed operatori del diritto. (doc. 5).

- i) Nel corso della sua attività USB ha negoziato e sottoscritto centinaia di accordi.
- j) un membro dell'Esecutivo nazionale confederale, Paola Palmieri, è membro del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro (Cnel), a seguito di designazione del Presidente della Repubblica.
- k) Attraverso una capillare diffusione sul territorio nazionale con 85 sedi provinciali in 19 regioni (la Val D'Aosta è accorpata alla federazione del Piemonte), USB rappresenta ed organizza il mondo del lavoro. Gli aderenti a USB e alle organizzazioni che la costituiscono, sono diverse centinaia di migliaia, ma la rappresentatività è data anche dalle elezioni dei suoi rappresentanti nelle RSU, quali moderne espressioni della democrazia sindacale mediante elezione diretta anche da parte dei lavoratori non iscritti.
- l) L'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego (USB P.I.) è organizzazione sindacale nazionale, in virtù delle proprie previsioni statutarie e della concreta articolazione territoriale della medesima.
- m) USB P.I. aderisce alla Confederazione Sindacale U.S.B. costituita dalle organizzazioni intercategoriale USB Lavoro Privato e USB Pubblico Impiego, articolate sul territorio nazionale.
- n) USB P.I. è **associazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale**, presente in tutti i comparti del pubblico impiego e firmataria degli accordi intercompartimentali del settore pubblico e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale - anni 2006/2009 - degli ex comparti Stato, Enti Pubblici Non Economici, Agenzie Fiscali, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ricerca.
- o) Con il **Contratto Collettivo Nazionale Quadro – CCNQ - per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016, sottoscritto anche dalla confederazione U.S.B.**, il personale delle Pubbliche Amministrazioni, modificando il precedente assetto, è stato aggregato in quattro comparti di contrattazione collettiva così individuati: Comparto delle Funzioni Centrali, Comparto delle Funzioni Locali, Comparto dell'Istruzione e della Ricerca, Comparto della Sanità (art.1).
- p) USB P.I. è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ambito del lavoro pubblico, e, come detto, è **firmataria degli accordi intercompartimentali in quanto rappresentativa nel complessivo ambito del lavoro pubblico** (si vedano le rilevazioni periodicamente effettuate dall'ARAN in ordine alla rappresentatività sindacale sul sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it)). L'incorporata (per fusione) sigla RDB risulta, ad esempio, tra le confederazioni sindacali, firmatarie, tra l'altro, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07/08/1998 applicabile anche al personale Vigili del Fuoco.

q) USB P.I. è una organizzazione sindacale nazionale che rappresenta i lavoratori di TUTTO il Pubblico Impiego con la conseguenza che la sua diffusione nazionale, e non già la sua maggiore rappresentatività, deve essere verificata con riferimento all'intera categoria del Pubblico Impiego. USB P.I. è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa in due comparti di contrattazione collettiva del Pubblico Impiego: Funzioni Centrali (all'interno delle quali c'è l'INPS) e Presidenza del consiglio dei Ministri. Pertanto USB è maggiormente rappresentativa nel pubblico impiego sia a livello confederale che di categoria. I dati sono certificati da ARAN. Inoltre è decisivo per il tema in discussione, USP PI ha una presenza ramificata in tutti i comparti e in tutti i territori.

In particolar modo, USB Pubblico Impiego si struttura a livello aziendale, territoriale (regionale e nazionale) e operativamente a livello di comparto e/o settore.

r) Nella realtà lombarda, a titolo di esempio, USB P.I. è significativamente presente al Comune di Milano, Alla ASST Fatebenefratelli, Al Golgi Redaelli, alla ASST di Lecco, al Comune di Cinisello Balsamo dove da decenni elegge i propri rappresentanti nella RSU.

s) All'INPS USB nella ultima elezione RSU del 2022 è risultata il terzo sindacato a livello nazionale per rappresentatività, dopo CISL e CGIL, mentre nelle precedenti del 2025 e 2028 era secondo dopo CISL.

t) Nella regione Lombardia USB P.I., all'interno dell'Ente convenuto, è il primo sindacato per rappresentatività dalle elezioni del 2012 in poi.

Alla sede INPS di Lodi la USB PI ha ottenuto, alle ultime elezioni per la RSU, 4 delegati su 5.

## **B) LA CONDOTTA ANTISINDACALE**

1) Nel 2023 è arrivato quale nuovo direttore della sede INPS di Lodi il sig. Raffaele Pece.

2) Nella RSU della sede INPS di Lodi sono stati eletti quali delegati per USB P.I. i seguenti dipendenti: MARIA TERESA SALERNO; CARMINE SANTORO, ANTONELLA TRINI, ROSARIO CUOMO.

3) La sig.ra MARIA TERESA SALERNO è un B3, quindi appartenente all'Area degli Assistenti. Nel contratto Funzioni Centrali le Aree sono tre, partendo da quella inferiore: Operatori; Assistenti; Funzionari.

3A) Negli anni precedenti al 2023, anno in cui è arrivato l'attuale direttore Raffaele Pece, la sig.ra Salerno ha ricevuto schede di valutazione positive.

3B) La scheda di valutazione intermedia 2023 della sig.ra Salerno alle voci che riguardano l'ABILITÀ ha 5 in Professionalità (negli anni precedenti 6), 5 in Apertura all'innovazione (negli anni precedenti 6), 5 in Orientamento alle relazioni (negli anni precedenti 6). Il commento del valutatore è identico a quello del 2022 mentre i punteggi sono più bassi. Solo il "commento sintesi finale" si differenzia rispetto al 2022. Nella prima parte del commento si scrive che i comportamenti sono in

linea con le attese organizzative (per giustificare i punteggi 5 che sono di fatto attribuiti quando si esegue quanto richiesto senza un maggiore contributo individuale). Tuttavia il direttore aggiunge *“con particolare apprezzamento per il contributo individuale”*.

4) Il sig. CARMINE SANTORO è Funzionario. Dall'assunzione si occupa di liquidare e ricostituire le pensioni del settore privato. Da 25 anni gli sono state affidate anche le pensioni d'invalidità civile. Da 6 anni si occupa anche di certificazione Ape sociale e precoci. Ha istruito e insegnato il lavoro ad altri colleghi. Svolge il controllo del processo produttivo sulle pensioni.

4A) Nella scheda di valutazione intermedia del 2023 il “commento del valutatore” sia sulle voci che riguardano il “contributo individuale” che “le abilità” è uguale a quanto scritto nel 2022. Ad essere cambiato è ancora una volta il “commento sintesi finale” attribuibile al direttore di sede che firma la scheda come valutatore.

4B) Nel 2023 al lavoratore è stato assegnato il punteggio 4 in PROFESSIONALITA', mentre nel 2022 aveva 6.

4C) Nel 2023 sono stati attribuiti formalmente al lavoratore compiti di tutor nei confronti di una collega.

4D) Vista l'esperienza acquisita negli anni dal funzionario e considerato che la professionalità nel tempo può eventualmente aumentare risulta difficile pensare che diminuisca a norme invariate, risulta singolare che possa essere diminuita. Risulta altresì strano che si affidi il compito di tutor ad un lavoratore del quale si disconosce la professionalità.

5) La sig.ra ANTONELLA TRINI è Funzionario. La sig.ra Trini è un punto di riferimento altamente professionalizzato che ha svolto anche funzione da tutor, di formatrice d'aula ed è riferimento anche per il responsabile di posizione organizzativa, come si evince dall'appunto scritto dalla lavoratrice e dalla documentazione allegata.

5A) La scheda di valutazione 2022 testimonia quanto al punto che precede, mentre quella intermedia del 2023, anno in cui a valutare è l'attuale direttore di Lodi, il punteggio relativo ai tre criteri riferiti alle “ABILITA” sono stati abbassati ciascuno di 1 punto rispetto all'anno precedente. Nel caso della lavoratrice risultano modificati anche i “commenti del valutatore” oltre al “commento sintesi finale”, segno che in questo caso il direttore si è dovuto impegnare parecchio per giustificare l'abbassamento dei punti rispetto al 2022.

6) Il sig. ROSARIO CUOMO è Funzionario. Si occupa di liquidazione e ricostituzione pensioni, certificazione diritto lavoratori usuranti, rettifiche e altro. Nel primo semestre 2023 non ci sono state variazioni rispetto al 2022, né negli adempimenti di competenza né nelle assenze dal servizio, eppure, anche nel suo caso, i tre criteri relativi alle “ABILITA” nel 2023 registrano ciascuno 1 punto in meno rispetto alla scheda 2022. Il “commento del valutatore” per le “abilità” è identico a quello del 2022.

6A) Viene spontaneo chiedersi perché i punteggi siano stati abbassati se il commento del valutare è rimasto identico all'anno precedente. È cambiato rispetto al 2022 oltre al punteggio solo il “commento sintesi finale” attribuibile al direttore.

7) Dall'esame delle diverse schede si riscontrano evidenti contraddizioni formali: non sfugge, ad esempio, che a fronte di **commenti e valutazioni identici nel 2022 e nel 2023** ci siano poi **punteggi inferiori nel 2023**, nonché ingiustificabili “commenti sintesi finali” rispetto alle competenze dei lavoratori interessati e alle valutazioni ricevute in precedenza.

8) Si è quindi voluto intervenire in modo grossolano ad abbassare il punteggio per motivazioni e con scopi affatto diversi da quelli prettamente lavorativi.

9) Il direttore della sede INPS di Lodi, in occasione dell'incontro del 29 febbraio 2024, ha reso dichiarazioni con le quali ha espressamente manifestato, davanti al direttore regionale della Lombardia, alla presenza dei rappresentanti nazionali della USB Sergio Noferi e Luigi Romagnoli, insofferenza per l'ampio consenso che la USB registra nella sede di Lodi.

10) Le schede di valutazione del 2023 sui delegati USB L.P. membri delle RSA, con le contraddizioni evidenziate, letti anche alla luce dell'insofferenza per l'ampio consenso che USB registra nella sede di LODI manifestata dal direttore, costituiscono comportamento antisindacale.

11) A ciò si aggiunga che il direttore della sede di Lodi ha maturato ulteriore spirito polemico nei confronti della USB dopo che la RSU di sede (composta dai quattro rappresentanti eletti nella lista USB e da uno in quella UIL) ha deciso di non sottoscrivere l'accordo territoriale 2023 sui progetti locali, su mandato dell'assemblea dei lavoratori.

12) A questi comportamenti vanno aggiunte le affermazioni del direttore di Lodi dott. Raffaele Pece, contenute nella sua **mail inviata il 20 febbraio 2024 alla USB di sede e, per conoscenza, a tutto il personale della sede INPS di Lodi e al direttore regionale INPS della Lombardia**, che si produce sub **doc. 12**).

13) Dalla semplice lettura di tale documento emerge la antisindacalità per le gravi, ingiuriose e non veritiere affermazioni.

14) In tale comunicazione il dott. Raffaele Pece descrive i rappresentanti della USB come soggetti sindacalmente scorretti che vorrebbero imporre al valutatore schede per i propri delegati con il massimo dei voti, perché questi secondo il direttore “*si sentono più uguali degli altri*”.

Secondo il direttore di Lodi non si può criticare l'attuale sistema di valutazione e poi pretendere di entrare nel merito della compilazione delle schede: se si critica lo strumento di valutazione poi non si ha il diritto di eccepire nel merito la compilazione delle schede.

Questo è scritto chiaramente nella mail del 20 febbraio 2024 inviata dal direttore ed è stato dallo stesso ribadito anche nell'incontro del 29 febbraio 2024 in sede regionale.

Inoltre, la mail del 20 febbraio 2024, è scritto testualmente: “...*Che sia chiaro: ogni miglioramento, ogni valutazione finale positiva non può certo passare per un rifiuto, non consentito oggi, della valutazione o del ruolo del valutatore da parte del valutato, anche se questi può ritenersi autoreferenzialmente più uguale degli altri oppure, più banalmente, non è interessato a conoscere la struttura del Sistema di valutazione individuale INPS o, non va escluso, ha in antipatia il direttore di turno... ”.*

Infine, sempre nella sua mail del 20 febbraio il direttore riassume il suo punto di vista elencando in tre punti quello che ritiene essere il credo della USB:

*“1) il Sistema di valutazione della prestazione individuale corrente in INPS non ci piace;*

*2) in ogni caso a noi il sacro diritto di investitura dei valutatori;*

*3) e comunque punteggio massimo ai nostri, in particolare ai componenti RSU in quota USB di Lodi, perché sono uguali, ma più degli altri”.*

## **DIRITTO**

### **I) LEGITTIMAZIONE AD AGIRE**

In termini generali, *“In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto alle "associazioni sindacali nazionali", è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa o che abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale.* (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva dello S.L.A.I. Cobas, desumendola da una serie di elementi, quali la costituzione di comitati provinciali su circa la metà del territorio nazionale e lo svolgimento di attività di rilievo nazionale, come la presentazione del "referendum" popolare sull'art. 19 st.lav. o la richiesta di ripristino degli automatismi della contingenza)” (Cass. 02/01/2020, n. 1):

**Ed ancora** Cass. 02/03/2017, n. 5321: *“In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 st.lav. deve riconoscersi agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", per la cui identificazione è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa”*

La sentenza appena citata riguarda proprio la U.S.B., anzi addirittura una delle sue originarie componenti il SinCobas, di gran lunga meno diffusa e rappresentativa della attuale U.S.B. Conformi, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 12-12-2008, n. 29257, Cass. civ., sez. lav., 18-07-2006, n. 16383.

Più di recente è stato affermato che *“In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto alle "associazioni sindacali nazionali", è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa o che abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva dello S.L.A.I. Cobas, desumendola da una serie di elementi, quali la costituzione di comitati provinciali su circa la metà del territorio nazionale e lo svolgimento di attività di rilievo nazionale, come la presentazione del "referendum" popolare sull'art. 19 st.lav. o la richiesta di ripristino degli automatismi della contingenza)”* (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/01/2020, n. 1.Conformi, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 12-12-2008, n. 29257, Cass. civ., sez. lav., 18-07-2006, n. 16383).

Il riferimento al settore produttivo non è del resto necessario né pertinente, poichè la valutazione della sussistenza o meno del requisito della nazionalità deve necessariamente prescindere dal singolo settore produttivo, di per sé indefinibile, e va effettuata con riferimento all'attività complessiva dell'Organizzazione sindacale, ancor di più se la stessa si è dotata di una struttura intercategoriale. Così come le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiaramente affermato con la nota sentenza 21.12.2005 n. 28269 la cui motivazione spiega con coerenza e lucidità: “...Sulla specifica questione della legittimazione delle organizzazioni che non abbiano limitato ad una sola, predeterminata, categoria professionale il fine della loro attività, e, quindi, mirino ad associare e tutelare i lavoratori in genere, la soluzione, in linea di principio, deve essere positiva.

*In tal senso depongono la mancanza di elementi normativi testuali di segno contrario, la libertà delle associazioni sindacali di scegliere le modalità organizzative secondo cui operare, e, infine, la circostanza che la mancanza di un'unica categoria di riferimento non esclude che, in via presuntiva e tendenziale, la dimensione nazionale assicuri l'operare di scelte, nell'azione sindacale, maggiormente consapevoli e razionali e, quindi, con maggiore probabilità, funzionali alla protezione degli interessi dei lavoratori.*

*D'altra parte, nell'attuale configurazione dell'ordinamento non sussiste - stante anche la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., comma 2 e segg. - una predeterminazione delle singole categorie di imprese, in relazione alle quali debbano essere stipulati i contratti collettivi (cfr. Cass., S.U. 26 marzo 1997, n. 2665) e, più in generale, essere intrattenute le cd. relazioni industriali. Ne consegue che il principio costituzionale consacrato dall'art. 39 Cost. rende insindacabile l'eventuale intento di associazioni di nuova costituzione di promuovere una rappresentanza di interessi che non segua le linee organizzative della rappresentanza dei lavoratori conformate dalle categorie.*



2.3. Né l'ipotesi del sindacato "non categoriale", o "intercategoriale", è riconducibile al modulo della confederazione sindacale. Quest'ultima, infatti, non solo associa organizzazioni sindacali di varie categorie, ma si caratterizza anche per il fatto di lasciare a queste ultime la tutela e la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle singole imprese, nonché l'attività concorrenziale nei confronti delle singole contrapposte organizzazioni di categoria...

2.4. Il carattere intercategoriale dell'associazione sindacale, tuttavia, qualche specifico riflesso può avere in tema di accertamento dell'adeguata diffusione della medesima sul territorio nazionale. Sulla base del principio, ricavabile dalla stessa giurisprudenza costituzionale sopra citata, secondo cui, ai fini della legittimazione al ricorso ex art. 28 Stat. Lav., è necessaria la presenza di un sindacato dotato di un minimo di rappresentatività non limitata ad una dimensione locale, ma diffusa nel territorio nazionale, là dove si rinviene la categoria di riferimento del sindacato stesso (così Cass. n. 7368/1997, cit.; cfr. anche Cass. n. 10114/1990, cit., che parla di requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale), in linea di principio i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti a un'associazione di categoria. Tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall'art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività..."

"ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per 'associazioni sindacali nazionali' devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgono attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali che rimane, comunque, un indice tipico – ma non l'unico – rilevante ai fini della individuazione del requisito della 'nazionalità'" (Cass. civ., sez. lav., 09/06/2014, n. 12885; nonché ad esempio Cass. civ., sez. lav., 22/07/2014, n. 16637).

Lo statuto di USB P.I. prevede la nazionalità ed intercategorialità della esponente organizzazione sindacale (doc. 1). Trattasi pertanto non di organizzazione sindacale "di mestiere" né di organizzazione sindacale locale. Ciò sarebbe già sufficiente, secondo parte della giurisprudenza per consentire alla esponente l'uso dello strumento processuale previsto dall'art. 28 della l. 20.5.70. n. 300.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha poi ampiamente dimostrato di avere una diffusione sull'intero territorio nazionale, ed iscritti in tutte le categorie.

La condizione complessiva descritta in fatto prova senza alcun dubbio che l'organizzazione sindacale ricorrente possedesse già come RDB, e a maggior ragione possedga oggi, il requisito della "nazionalità" come richiesto dall'art. 28 legge n. 300 del 1970.

Abbiamo visto nella parte in fatto come USB ha rafforzato e potenziato l'attività sul territorio svolta da RDB negli anni precedenti, indicendo tra l'altro mobilitazioni e scioperi in tutte le regioni, e in particolar modi gli scioperi generali a partire dal marzo 2011 e fino al novembre 2023. Sotto il profilo della attività negoziale, nel corso della sua attività il sindacato ricorrente ha negoziato e sottoscritto migliaia di accordi

Alla luce di quanto sopra appare incontestabile la legittimazione attiva del sindacato ricorrente nel procedimento ex art. 28 di cui è causa.

Nei termini precisati dalla sentenza delle SS. UU. il Sindacato ricorrente si è scrupolosamente attivato, mettendo a disposizione del giudicante una dettagliatissima serie di dati in ordine alla sua composizione, alla sua diffusione sull'intero territorio nazionale, e sulla sua copiosissima attività negoziale. Lo stesso si offre sia di produrre i documenti indicati in ricorso che di provare le circostanze dedotte attraverso l'assunzione di sommarie informazioni.

## **II) IUS POSTULANDI**

Il Coordinamento ricorrente è l'organismo più periferico dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego (USB Pubblico Impiego).

Mentre USB P.I. nazionale coordina le Federazioni Regionali – ed è competente su tutto il territorio nazionale - USB P.I. regionale coordina le realtà provinciali ed è competente su tutto il territorio della regione. Per espressa previsione statutaria (già sub doc. 2), all'art. 13, è previsto che tra i compiti del congresso regionale rientri l'individuazione del rappresentante legale.

**Il Coordinamento Regionale ha nominato, quale proprio rappresentante legale pro tempore, il signor Pietro Cusimano(doc 3).**

## **III) ANTISINDACALITA' DELLA CONDOTTA**

E' di tutta evidenza l'antisindacalità del comportamento dell'ente resistente tenuto sia nella assegnazione dei giudizi e dei punteggi agli esponenti di USB nella RSU nelle schede di valutazione intermedie dell'anno 2023, sia nelle dichiarazioni rese dal direttore dott. Pece che esplicitano il "fastidio" nei confronti della organizzazione sindacale esponente e che travalicano, per i toni usati, il contenuto e la pretestuosa polemica, la normale dialettica sindacale.

Per quanto attiene alle **schede di valutazione dei quattro delegati USB facenti parte delle RSA**, è palese come gli stessi abbiano visto peggiorare i loro punteggi e/o i loro giudizi di sintesi finali senza alcuna motivazione e/p ragione e in modo apertamente contraddittorio

Alla sig.ra SALERNO, benché sia stato espresso apprezzamento, nel 2023 è stato abbassato il punteggio da 6 a 5; al sig. SANTORO nel 2023 è stato abbassato il punteggio finale da 6 a 4, malgrado le abilità e il contributo individuale siano rimasti invariati e gli sia stata affidata la funzione di tutor, in contraddizione con il disconoscimento di professionalità; alla sig.ra TRINI nel 2023 sono stati

abbassati di un punto tutti i punteggi riferiti alle abilità, e così i commenti del valutatore e di sintesi finale; al sig. CUOMO nel 2023 sono stati abbassati di un punto i tre criteri relativi alle “abilità” mentre il “commento del valutatore” per le “abilità” è identico a quello del 2022 ed è mutato il “commento sintesi finale” attribuibile al direttore.

Dall’esame delle diverse schede si riscontrano evidenti contraddizioni formali: non sfugge, ad esempio, che a fronte di commenti e valutazioni identici nel 2022 e 2023 ci siano poi punteggi inferiori, nonché ingiustificabili “commenti sintesi finali” rispetto alle competenze dei lavoratori interessati e alle valutazioni ricevute in precedenza.

Si è evidentemente voluto intervenire - talvolta in modo grossolano - ad abbassare il punteggio dei rappresentanti sindacali di USB penalizzando la valutazione rispetto alla professionalità individuale e all’attività svolta per motivazioni e scopi diversi da quelli prettamente lavorativi.

Quanto invece alla **lettera del 20 febbraio 2024** (doc. 12), le affermazioni ivi contenute, del tutto infondate, sono gravi, lesive dell’immagine del sindacato ricorrente, e non trovano riscontro in alcuna comunicazione ufficiale o incontro con il dirigente.

Detta lettera, inviata dal direttore di Lodi immotivatamente a tutto il personale della sede e al direttore regionale, oltre che a USB, evidenzia un uso improprio della posta elettronica istituzionale a fini personali, censurabile anche sul piano disciplinare, nonché il profondo astio del dirigente nei confronti della USB e l’intento palesemente denigratorio agli occhi di tutti i lavoratori, cui la suddetta mail è stata inviata. Inoltre il contenuto della mail viola la riservatezza dei dati relativamente alle schede di valutazione in quanto risultano facilmente individuabili i lavoratori destinatari dei giudizi espressi dal dirigente e messi in discussione dal sindacato.

Le affermazioni contenute nella suddetta lettera sono offensive, calunniose e diffamanti sia verso i delegati sia verso l’organizzazione sindacale nel suo complesso, tenuto altresì conto che sono state diffuse, senza alcun motivo, in modo pubblico a tutta la platea di lavoratori della sede e al direttore regionale.

La natura antisindacale di delegittimazione della organizzazione sindacale deducibile è evidente ed incontestabile.

L’antisindacalità è ancora più evidente se si considerano e correlano tutti i comportamenti descritti in narrativa :

- le schede di valutazione intermedie del 2023 dei 4 delegati USB membri delle RSA, peggiorative rispetto al 2022 benché non vi siano state modificazioni che giustificano l’abbassamento dei punteggi; in relazione queste valutazioni con le dichiarazioni rese dal direttore davanti al direttore regionale;

- le esternazioni di insofferenza del direttore della sede Inps di Lodi nell'incontro del 29.2.2024 per l'ampio consenso di USB nella sede di Lodi;
- il contenuto e la modalità di divulgazione della mail del direttore della sede Inps di Lodi del 20.2.2024 , risulta evidente il comportamento antisindacale nei giudizi espressi dal direttore nelle schede di valutazione intermedie 2023 riguardanti i quattro rappresentanti USB eletti nella RSU di Lodi.

USB P.I. ha pertanto interesse anzitutto ad una dichiarazione di antisindacalità del comportamento complessivo sopra descritto ed alla pubblicizzazione del provvedimento al fine di contrastare il danno alla propria immagine nei confronti dei lavoratori, dei propri iscritti e simpatizzanti.

- - -o0o - - -

Allo stato pertanto, con espressa riserva di meglio specificare ed ulteriormente dedurre nella sede orale si assumono le seguenti

#### C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accertare e dichiarare la antisindacalità del comportamento dell'ente convenuto per i fatti di cui in narrativa e conseguentemente:

- a) ordinare all'ente convenuto di modificare le valutazioni ed i punteggi attribuiti al personale come sopra evidenziati e di non reiterare tali comportamenti per il futuro.
- b) ordinare all'ente convenuto di rettificare le affermazioni contenute nella comunicazione del 20.2.2024 (doc. 12).
- c) ordinare la pubblicazione del provvedimento assunto su quotidiani nazionali e locali nonché sulle bacheche aziendali con spese a carico della convenuta.
- 4) Con il favore delle spese e dei compensi di causa.

Si indicano a sommari informativi e testi per le circostanze in fatto della narrativa del ricorso i Signori:

Di Stefano Paolo

Summa Vito

Salerno Maria Teresa

Cuomo Rosario

Santoro Carmine

Trini Antonella

Romagnoli Luigi

Noferi Sergio

Si producono:

- 1) Statuto USB
- 2) Statuto USB PI
- 3) Provvedimento USB PI Lombardia 15.10.2022
- 4) Documentazione attività USB-elenco sedi
- 5) Accertamento rappresentatività USB ARAN
- 6) Accordo Collettivo Nazionale 12.4.22
- 7) Contratto Collettivo Nazionale Quadro per definizione comparti
- 8) Ipotesi di Accordo D'Integrazione ACNQ del 20.6.23
- 9) Nomina USB al CNEL
- 10) Convegni USB
- 11) Schede lavoratori Salerno, Santoro, Trini, Cuomo
- 12) Comunicazioni dirigente INPS 20.2.2024

Milano, 13 maggio 2024

Avv. Gianluigi Valesini

Avv. Laura Sitzia